AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 525

2 novembre 2022.

Oggetto

Istanza presentata dalla [OMISSIS]S.r.l. - Accordo quadro - Rfq_13063 - servizio di pubblicazione degli estratti degli avvisi su G.U.R.I. e sui quotidiani a diffusione locale e nazionale. Durata 36 mesi. Importo a base di gara euro: 3.075.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Autostrade per l'Italia S.p.A.

PREC _134/2022/S

Riferimenti normativi

Artt.83 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di idoneità professionale – mandataria RTI.

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti – Requisiti di idoneità professionale – mandataria RTI

In caso di RTI, in ragione di quanto previsto nello schema di Bando Tipo n.1, deve ritenersi illegittima la clausola che impone alla mandataria il possesso integrale del requisito relativo al servizio di punta, trattandosi di un requisito che deve essere invece posseduto dall'impresa che deve svolgere la prestazione principale.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 2 novembre 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 69643 del 2 settembre 2022, con la quale la [OMISSIS] s.r.l. ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente alla illegittimità della previsione della lex specialis di gara in ordine al possesso dei requisiti relativi al servizio di punta, che in caso di partecipazione in RTI, tale requisito deve essere posseduto integralmente dalla mandataria;

RITENUTO che nella lex specialis – "*Lettera di Invito – rfq_ 13063 – Servizio di pubblicazione degli estratti degli avvisi su GURI e sui quotidiani a diffusione locale e nazionale*"' di Autostrade per l'Italia s.p.a. veniva indicato al punto 5.1. che "*Il requisito relativo al servizio di punta di cui al punto 4.3.c) deve essere posseduto per intero dalla mandataria*";

RILEVATO che l'o.e. istante aveva indicato che tale richiesta non risulta conforme alla normativa di riferimento, in particolare alle indicazioni dell'art. 83, co. 8 del d.lgs. 50/2016, aggiornato ai sensi della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20 che avrebbe espulso dal testo normativo la previsione per cui "*La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*";

CONSIDERATO che la stazione appaltante, nonostante l'istanza de qua risulti ritualmente notificata e alla luce delle plurime richieste di intervento nell'odierno procedimento di precontenzioso ex art. 211 d.lgs. 50/2016, non ha trasmesso alcuna memoria difensiva, né risulta acquisita alcuna indicazione in tal senso;

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 72936 del 14.9.2022, integrata dalla nota prot. 73901 del 15.9.2022;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate esclusivamente dal soggetto istante in cui evidenzia l'illegittimità della indicazione al punto 5.1. della lex specialis sopra citata;

CONSIDERATO quanto indicato nel Bando Tipo n. 1 ai sensi del quale è stato recentemente previsto che "*Il requisito del servizio/fornitura di punta di cui al precedente punto 6.3 lettera g) deve essere posseduto per intero dall'impresa che esegue la prestazione principale*" e non più dalla sola "mandataria";

RILEVATO che anche nella c.d. Relazione illustrativa al predetto Bando Tipo n. 1 è previsto che "*con riferimento ai servizi/forniture cosiddetti "di punta" il divieto di frazionabilità deve essere riferito al singolo servizio/fornitura che, quindi, deve essere posseduto interamente da uno dei componenti del raggruppamento e non al requisito dei servizi/forniture analoghi complessivamente richiesto (eventualmente composto da una pluralità di contratti di servizi/forniture di punta*)".

RILEVATO che stante quanto sopra precisato, la previsione del possesso del servizio di punta interamente in capo alla sola mandataria non trova il conforto nella disciplina di riferimento, alla luce delle

citate modifiche allo schema di bando tipo, rilevandosi la natura anticoncorrenziale e restrittiva del favor partecipationis di una clausola siffatta;

CONSIDERATO il contenuto della previsione contestata, in assenza anche di chiarimenti provenienti dalla stazione appaltante, si ritiene che l'operato della stazione appaltante risulti non conforme alla normativa di settore ed alla disciplina di riferimento.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione e nei limiti delle censure dedotte, che l'operato della stazione appaltante non sia conforme alla disciplina di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2022

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente